



Delibera della Giunta Regionale n. 157 del 28/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali (52/04)

Oggetto dell'Atto:

LIMITE DI ETA' DEI DIRETTORI GENERALI DI AZIENDE SANITARIE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a. ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., le Regioni adottano i provvedimenti di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, secondo le modalità ed i requisiti di cui al successivo comma 3, dell'art. 3 bis, della medesima legge;

c. la Regione Campania con legge regionale del 3 novembre 1994, n. 32 recante "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., riordino del Servizio Sanitario Regionale", ha provveduto al riordino del S.S.R. in attuazione delle leggi nazionali emanate in materia disciplinando, tra l'altro, all'art. 18, le procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;

d. con successiva legge regionale 6 luglio 2012, n. 18, pubblicata sul BURC n. 42 del 9.7.2012, alla predetta disciplina è stato aggiunto l'art. 18 bis, contenente ulteriori disposizioni " *in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale*";

e. con legge nazionale 8 novembre 2012, n. 189 di conversione con modificazioni, del decreto legge 13 Settembre 2012, n. 158, recante *disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute*, sono state apportate modifiche ed integrazioni anche al comma 3, dell'art. 3 bis, del D.Lgs. n. 502/92;

f. con legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 contenente *disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – Finanziaria Regionale* - è stato sostituito e integrato l'art. 18 bis della L.R. n. 32/1994 e ss.mm.ii., per adeguarlo alle recenti novità legislative introdotte dal Legislatore Nazionale con la citata L. n. 189/2012;

g. con successiva legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 sono state introdotte ulteriori modifiche all'art. 18 bis della legge regionale n. 32/1994 anche al fine di adeguare e rendere coerenti le procedure di nomina dei Direttori Generali di Aziende Sanitarie alle disposizioni contenute nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante *misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 ;

CONSIDERATO che

a. l'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., nel disciplinare l'organizzazione delle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale ha introdotto un limite di età per l'assunzione dell'incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo che sono nominati dal Direttore Generale e partecipano alla direzione dell'Azienda concorrendo alla formazione delle decisioni della direzione generale ;

b. tale limite è stato recepito anche dall'art. 22, commi 3 e 4, della Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 e ss.mm.ii. la quale ha incluso il limite di età anagrafica tra i requisiti vincolanti per il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo;

RILEVATO che

a. appare opportuno uniformare la predetta disciplina e renderla omogenea alle norme che regolano il rapporto di lavoro del Direttore Generale di Azienda Sanitaria prevedendo, anche per quest'ultimo, un requisito di anzianità anagrafica in sinergia con quanto disposto dall'art. 15 nonies, comma 2, del Dlg. 502/1992 e s.m.i. per l'età pensionabile dei medici universitari;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

di **PREVEDERE** un requisito di anzianità anagrafica anche per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie, tenendo conto dell'età massima pensionabile dei medici universitari ai sensi dell'art. 15 nonies, comma 2, del Dlg. 502/1992 e s.m.i.;

di **STABILIRE** per l'effetto, che l'età anagrafica del Direttore Generale di Aziende Sanitarie Regionali non può essere superiore ai sessantasette anni al momento della nomina;

di **INVIARE** la presente delibera al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione della Regione Campania, ed al BURC per la pubblicazione.